

Bruxelles, 1° luglio 2025
(OR. en)

10528/25

Fascicolo interistituzionale:
2025/0174(NLE)

ECOFIN 841
UEM 331
FIN 722
ECB
EIB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione dell'8 settembre 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Irlanda il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. L'8 settembre 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021")¹. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 14 luglio 2023², dell'8 dicembre 2023³, del 21 giugno 2024⁴ e dell'11 marzo 2025⁵.
- (2) Il 23 maggio 2025 l'Irlanda ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata chiedendo di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti l'Irlanda ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Irlanda a causa di circostanze oggettive riguardano cinque misure.

¹ Cfr. documenti ST 11046/21 INIT e ST 11046/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

² Cfr. documento ST 11336/23 INIT all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 15965/23 INIT e ST 15965/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 10262/24 INIT, ST 10262/24 ADD 1 e ST 10262/24 ADD 1 COR 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 6318/25 e ST 6318/25 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) L'Irlanda ha spiegato che cinque misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessati: gli obiettivi 34 e 35 nell'ambito della misura 1.6 (Miglioramento del risanamento delle torbiere) e l'obiettivo 40 nell'ambito della misura 1.7 (Piano di gestione dei bacini idrografici — Programma di ambizione rafforzata), nell'ambito della componente 1 (Far progredire la transizione verde), l'obiettivo 66 della misura 2.5 (Utilizzo delle tecnologie 5G per guidare un'Irlanda più verde e innovativa) nell'ambito della componente 2 (Accelerare e ampliare le riforme e la trasformazione digitali) e gli obiettivi 86 e 87 nell'ambito della misura 3.3 (Fondo per la trasformazione delle università tecnologiche) e l'obiettivo 107 nell'ambito della misura 3.9 (Salute), nell'ambito della componente 3 (Ripresa sociale ed economica e creazione di posti di lavoro). Su questi presupposti l'Irlanda ha chiesto di modificare i suddetti obiettivi. L'Irlanda ha altresì chiesto di eliminare l'obiettivo 66 nell'ambito della misura 2.5 (Utilizzo delle tecnologie 5G per guidare un'Irlanda più verde e innovativa) e di modificare le descrizioni della misura 1.6 (Miglioramento del risanamento delle torbiere) e della misura 3.9 (Salute). La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Commissione ritiene che i motivi addotti dall'Irlanda giustifichino le modifiche a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (6) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Irlanda.

Valutazione della Commissione

- (7) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (8) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Irlanda non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (9) A seguito della valutazione positiva da parte della Commissione del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (10) Il costo totale stimato del PRR modificato dell'Irlanda ammonta a 1 163 158 300 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Irlanda, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Irlanda dovrebbe essere pari a 1 153 797 007 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Irlanda rimane pertanto invariato.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Irlanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori pertinenti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.”;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
